



**COMUNE DI ACRI**  
Provincia di Cosenza

**AVVISO PUBBLICO**

**Legge n. 431 del 9 dicembre 1999,  
art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni  
Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione  
Contributi per l'anno 2023 – Fondo e competenza 2023-2024**

**SI RENDE NOTO**

- Legge Regionale n.32 del 25.11.1996
- Legge n.431 del 09.12.1998
- Legge Regionale n.14 del 24.5.1999
- Legge Regionale n.1/2006
- Decreto del Ministero LL.PP. del 07.06.1999
- Delibera CIPE n.1000 del 30.6.1999
- Delibera di Giunta Regionale n.3517 del 22.11.1999
- Delibera di Giunta Regionale n. 381 del 16.05.2001
- Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 31.05.2001
- Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 06.08.2002
- Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006
- Circolare della Regione Calabria - Dipartimento 6 - Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità Settore 5 "Lavori Pubblici - Politiche di Edilizia Abitativa" - del 19 ottobre 2020, prot n.336579.

**ART. 1 - Finalità.**

Il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

**ART.2 - Beneficiari.**

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 2.1 Cittadinanza italiana;
- 2.2 Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- 2.3 Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n.286/98;
- 2.4 I soggetti di cui al presente articolo commi 2 e 3, ai fini dell'erogazione del contributo devono essere in possesso del Certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio

Nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.L. 112/2008, convertito con modifiche nella legge 6/8/2008 n. 133;

2.5 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

2.6 Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

2.7 Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;

2.8 Non essere assegnatario di un alloggio comunale.

2.9 Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"

b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;

d) proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;

2.10 Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs n.130/2000;

2.11 Valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000, non superiore a Euro 17.000,00;

2.12 Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

- Fascia A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS. Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%;
- Fascia B: Valore ISEE non superiore ad c (15.000,00) Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad c 17.000,00 Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%;

Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2023 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza (art. 1, comma 6 del DM 13.7.2022). Tuttavia i Comuni, sono tenuti, successivamente all'erogazione dei contributi, "a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

2.13 Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;

b) Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

2.14 Le condizioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili.

2.15 L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

2.16 I requisiti di cui al presente *art. 2 "Beneficiari"* sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242/2001, tranne il requisito di cui ai punti 2.4 e 2.5 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

2.17 Non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

### **ART. 3 Entità del contributo**

3.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000;

**3.2** Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

### **ART. 4 - Canone annuo di locazione.**

**4.1** Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quali si richiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata domanda.

**4.2** Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

### **ART. 5 - Decesso.**

5.1 In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della legge n.392/1978.

**5.2** Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvedere al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

**ART. 6 - Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000**, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

**La situazione economica oggetto di dichiarazione è quella riportata nell'attestazione ISEE 2022.**

Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli e alle sanzioni previste dal DPR n.445/2000, dal Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242 del 4.4.2001.

### **ART. 7 - Presentazione delle domande:**

I soggetti interessati possono presentare richiesta presso il Comune di Acri (CS)- Protocollo Generale dell'Ente con consegna a mano ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: *"Comune di Acri – Via Roma –87041 Acri (CS) oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: [protocollo.acri@pec.it](mailto:protocollo.acri@pec.it)*, a firma dell'interessato, utilizzando l'apposito modulo, disponibile anche sul portale dell'Ente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

I relativi moduli di domanda sono altresì disponibili presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Acri - Via Roma e sul sito web del Comune di Acri in "Primo Piano".

**ART. 8- Istruttoria domande e procedure di erogazione:**

E' di competenza del Comune:

- Procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a) Somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) Somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c) Somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di un valore del 30%;

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- a) Verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- b) Escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili al fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- c) Procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

**ART. 9. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, e successive modificazioni e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 de 7 marzo 2006.  
Acri, 29 dicembre 2023

**IL RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE**

F.to: *Ing. Angelo Loricchio*